COMUNE DI GASPERINA

(Provincia di Catanzaro)

Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)

Tel. 0967.486483 - Fax 0967.486439 - email: comunedigasperina@gmail.com

Ordinanza n° 129/2022

Disciplina dell'attività di intrattenimento musicale e sociale

IL SINDACO

CONSIDERATO che con la stagione estiva, le associazioni ricreative e culturali di Gasperina e gli esercenti titolari di pubblici esercizi intendono effettuare intrattenimenti musicali e/o di carattere sociale;
CONSIDERATO che tali intrattenimenti, in quanto svolti in area urbana, principalmente all'aperto, possono arrecare disturbo al riposo delle persone;
RITENUTO opportuno adottare apposito provvedimento al fine di salvaguardare le esigenze di tutela della quiete pubblica e di riposo delle persone, stabilendo le modalità con le quali consentire lo svolgimento di attività rumorose (anche con diffusione di musica) negli spazi pubblici e nei pubblici esercizi;
VISTA la legge quadro in materia di inquinamento acustico n.447/1995;
VISTA la L. R. n. 34/2009 recante "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente";
VISTO il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la L.287/91;
VISTO il D.P.C.M. del 01/03/1991;
VISTO il D. lgs n.267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. che è obbligatorio, per le associazioni e i titolari e/o gestori di pubblici esercizi, che utilizzino impianti elettroacustici, di amplificazione e di diffusione sonore, o che abbiano spazi dove socializzare attenersi ed adeguarsi, per il periodo che va dal 16 luglio al 25 settembre c.a., a quanto stabilito dalla presente ordinanza:
   a) da domenica a venerdì protrazione dell'attività di intrattenimento musicale fino alle ore 00:30 del giorno successivo;
   b) sabato e nei giorni 5, 6, 14 e 15 di agosto protrazione dell'attività di intrattenimento musicale fino alle ore 01:00 del giorno successivo;
   c) tutti i giorni protrazione delle attività di intrattenimento sociale, specificatamente legate all'utilizzo di biliardi, calciobalilla, etc. fino alle ore 23:30.
2. che è prevista deroga per particolari eventi, **previa comunicazione al Comune da parte dell'associazione o dell'esercente interessati, e successiva autorizzazione;**
3. **che, da lunedì a sabato, è vietata ogni attività sonora dalle ore 00:30 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:30;**
4. **che è vietata ogni attività sonora dalle ore 01:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:30 nei giorni di domenica, 6, 15 e 16 di agosto;**
5. che, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, sia possibile ridurre, anche per i singoli esercizi, l'orario di svolgimento degli intrattenimenti;
6. che, nel caso in cui venga accertato dagli Organi competenti che la sorgente di rumore sia dovuta a schiamazzi e vociare, generati dagli avventori dell'esercizio pubblico escludendo l'applicazione della L.447/95, si può ridurre l'orario dell'attività al fine di evitare che il rumore di schiamazzi (anche se non generati dal titolare, ma dagli avventori) possa creare danno alla quiete pubblica;
7. che la violazione delle disposizioni dettate dal presente provvedimento venga punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 20.000,00 ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.447/95.

Alla presente Ordinanza sarà data ampia diffusione, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e mediante distribuzione alle associazioni di Gasperina e ai titolari e/o gestori dei locali pubblici interessati.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare quanto in essa disposto.
Copia della stessa viene trasmessa al Comando Carabinieri di Gasperina.

Dalla Residenza Municipale, 15 luglio 2022

COMUNE DI GASPERINA (CZ)

IL SINDACO
(Gregorio Gallello)